

COMUNE DI VILLAR PELLICE

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO

PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA SULL'ESERCIZIO

DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SU STRADA EFFETTUATO

CON AUTOVETTURA

INDICE

ART. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con Conducente	pag. 4
ART. 2 - Disciplina del servizio	pag. 4
ART. 3 -Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e figure giuridiche di gestione	pag. 5
ART. 4 - Titoli preferenziali	pag. 7
ART. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse	pag. 7
ART. 6 - Contenuti del bando	pag. 9
ART. 7 - Adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione	pag. 9
ART. 8 - Mantenimento della titolarità dell'autorizzazione in presenza di cause ostative sopravvenute	pag. 9
ART. 9 - Durata dell'autorizzazione	pag. 10
ART. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione	pag. 10
ART. 11 – Inizio, sospensione e cessazione del servizio	pag. 11
ART. 12 - Sanzioni	pag. 12
ART. 13 - Sospensione dell'autorizzazione	pag. 13
ART. 14 - Revoca dell'autorizzazione	pag. 13
ART. 15 - Decadenza dell'autorizzazione	pag. 14
ART. 15bis - Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative	pag. 14
ART. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio	pag. 15
ART. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione	pag. 16
ART. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo	pag. 17
ART. 19 - Tariffe	pag. 17
ART. 20 - Svolgimento del servizio – Foglio di servizio	pag. 17
ART. 21 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pag. 19
ART. 22 - Trasporto di soggetti diversamente abili	pag. 19
ART. 23 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli e Obblighi per i titolari di autorizzazione	pag. 20
ART. 24 - Comportamento degli utenti	pag. 20
ART. 25 - Reclami	pag. 21
ART. 26 - Parere di conformità sulle deliberazioni comunali	pag. 21
ART. 27 - Commissione Consultiva Comunale	pag. 21
ART. 28 - Disposizioni finali	pag. 22
Riferimenti legislativi richiamati nel Regolamento	pag. 23

Allegato A	Contrassegno da portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore	pag. 24
Allegato B	Targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile	pag. 25
Allegato C	Foglio di servizio	pag. 26
Allegato D	Modello per le segnalazioni al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione	pag. 27
Allegato E	Modello per le segnalazioni alla Camera di Commercio	pag. 28

REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 1995 N. 24, DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA CON AUTOVETTURA DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 - 85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, viene regolamentato dal Comune che rilascia l'autorizzazione nonché dalla seguente normativa per le parti di interesse:

- a) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e successive modifiche e integrazioni, in particolare dalle rilevanti modifiche introdotte dalla Legge 11 febbraio 2019 n.12;
- b) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e dal Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
- c) dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- d) dal D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- e) dalla Legge Regionale 23 febbraio 1995, n.24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e successive modifiche e integrazioni;
- f) dalla Legge Regionale 26 Ottobre 2009, n.24 "Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti";
- g) dal D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286 "testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche e integrazioni;
- h) dalla Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. "Norme in materia di trasporto pubblico locale" in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
- i) dal D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- l) dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136";
- m) dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione Comunale n..... del.....

Art. 3 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione e figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.¹
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.²
3. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune attraverso bando di pubblico concorso a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine dell'autovettura.
L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo e può essere gestita in forma singola o associata.
4. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
5. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. Il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, è ammesso in capo ad un medesimo soggetto solo ove si eserciti con natante.³
7. L'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente si ottiene:
 - presentando istanza al Comune dopo essere stato selezionato con apposito bando di pubblico concorso indetto dall'Amministrazione comunale competente.⁴
 - presentando domanda di subingresso in un'autorizzazione già rilasciata, a seguito di cessazione dell'attività da parte del precedente titolare nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 9 della Legge 1992 n.21;
 - presentando domanda di subingresso da parte degli eredi a seguito della morte del precedente titolare nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 9 della Legge 1992 n.21;
8. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.⁵

¹ Art. 8, comma 1, L. 21/92

² Art. 3, comma 4, L.R. n. 24/95

³ Art. 8, comma 2, L. 21/92

⁴ Art. 8, comma 1, L. 21/92

⁵ Art. 7, comma 1, L. 21/92; vedasi anche circolare della Direzione Generale MCTC prot. n. 857 AG/00/21 del 24 giugno 1997.

9. Nei casi in cui si associano nelle forme previste dal comma precedente è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.⁶

10. In caso di recesso dagli organismi sopra previsti l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.⁷

11. La domanda sottoscritta dal richiedente va presentata unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, del Codice fiscale e della Patente di guida. La domanda deve indicare:

- Luogo e data di nascita;
- Cittadinanza o il valido titolo di soggiorno se cittadino extra-comunitario;
- Codice fiscale;
- Residenza o domicilio;
- Denominazione e/o ragione sociale;
- Partita IVA. se già in possesso;
- Patente di guida;
- Recapito telefonico e indirizzo P.E.C. (posta elettronica certificata);

12. Alla domanda vanno allegate le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 comprovanti:

- residenza
- la cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- il possesso di valido documento di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) in conformità alle disposizioni vigenti in materia di immigrazione con indicazione dei dati del titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;
- possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea nella sezione provinciale della Città Metropolitana di Torino nel cui territorio si trova il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando⁸
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione.
- il possesso dei titoli professionali di cui all'art. 4 del presente regolamento, e della relativa documentazione di cui dovrà essere prodotta copia fotostatica con attestazione della conformità all'originale;
- la sede operativa e almeno una rimessa nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione documentandone la disponibilità in base a valido titolo giuridico. Per la definizione di rimessa vedi l'art. 20, comma 2, secondo periodo.
- la disponibilità in base a valido titolo giuridico di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni compresi nel territorio della Città Metropolitana di Torino, nonché l'avvenuta comunicazione di tale disponibilità ai Comuni predetti;

⁶ Art. 7, comma 2, L. 21/92

⁷ Art. 7, comma 3, L. 21/92

⁸ Art. 9 comma 3 L. 21/92

^{8 bis} Art 8, comma 3, L.- 21/92 nel testo modificato dal D.L. 2008 n.207
Art. 9, comma 3, L. 21/92

- l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi con l'indicazione dei dati anagrafici e della posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente e/o collaboratore, nonché con l'indicazione dell'iscrizione al Ruolo dei conducenti nella sezione provinciale della Camera di Commercio in cui si trova il Comune che rilascia l'autorizzazione;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa che possano compromettere lo svolgimento del servizio (indicare gli eventuali provvedimenti giudiziari);
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili,
- di non essere l'Ente richiedente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative interdittive di cui al decreto legislativo 2001 n.231
- l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio taxi;
- la disponibilità dell'autovettura da adibire al servizio di noleggio da rimessa in proprietà o in leasing o mediante noleggio a lungo termine (art. 8, comma 1 Legge 1992 n.21)

Art. 4 - Titoli preferenziali

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 27, dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria; tra i titoli preferenziali dovrà esser inserito quello di:

- essere stato dipendente o sostituto alla guida di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.⁹

Art. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse.- Requisiti tecnici.

1. L'iscrizione nel ruolo regionale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.¹⁰

2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.¹¹

3. Prima di rilasciare l'autorizzazione, i Comuni sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

⁹ Art. 8, comma 4, L. 21/92

¹⁰ Art. 6, comma 5, L. 21/92

^{10 bis} Art. 8, comma 1, L.21/92

¹¹ Art. 6, comma 6, L. 21/92

- a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75;
- d) risultano sottoposti con provvedimento definitivo ad una delle misure di prevenzione personali previste dal D. Lgs 6 settembre 2011 n.159, ovvero risultano sottoposti a procedimento di prevenzione, salvo parere favorevole dell'Autorità Giudiziaria competente;
- e) in ogni altro caso in cui specifiche disposizioni di legge escludano la possibilità di svolgere il servizio al soggetto che ha presentato la domanda.

5. In caso di inidoneità morale il requisito risulta soddisfatto quando interviene la sentenza di riabilitazione ovvero altro provvedimento amministrativo con efficacia riabilitativa.¹²

6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale del 23 febbraio 1995 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:

- a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;¹³
- b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo¹⁴ e precisamente :
 - 1) idoneità fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte **del Servizio di Medicina legale**, che rilascia apposito certificato;
 - 2) maggiore età, non aver superato i settantacinque (75) anni di età e, raggiunto il sessantacinquesimo (65)anno di età, avere effettuato una visita medica presso uno dei medici di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che accerti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida della categoria B;
 - 3) possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione al ruolo dei conducenti;

8. Certificato di idoneità psicofisica rilasciato dal servizio di Medicina Legale (ogni due anni deve essere riconfermata l'idoneità psicofisica).

9. Requisito tecnico: verifica e ispezione della rimessa.

10. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione;
- b) l'aver trasferito l'autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.
- c) Essere titolare di licenza taxi, anche se rilasciata da Comuni diversi.

¹² Art. 8, comma 3, L.R. 24/95

¹³ Art. 8, comma 4 a), L.R. 24/95

¹⁴ Art. 8, comma 4 b), L.R. 24/95

Art. 6 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione descritti nei precedenti articoli 3 e 5 .

Art. 7 - Adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione

1. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere comprovata al Comune:

- a) l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone;
- b) la proprietà o la disponibilità in leasing o mediante noleggio a lungo termine del veicolo immatricolato ad uso servizio pubblico di noleggio con conducente mediante copia della carta di circolazione, e la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge, mediante esibizione della relativa polizza,
- c) le posizioni assicurative e previdenziali dei conducenti;
- d) il possesso dei requisiti indicati negli articoli precedenti che non sono stati oggetto di autocertificazione o per i quali è in corso una regolarizzazione.

2. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Città Metropolitana di Torino ai fini della tenuta dell'Anagrafe provinciale.

3. Prima dell'immissione in servizio, gli autoveicoli vanno sottoposti alla verifica da parte della Polizia Locale che accerta la rispondenza degli stessi alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione saranno riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura autorizzata.

Art. 8 - Mantenimento della titolarità dell'autorizzazione in presenza di cause ostative sopravvenute

1. Le persone fisiche titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione (art. 6 comma 6, art. 8, comma 1, e art. 10 comma 2 bis Legge 15-1-1992 n.21)

2. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile¹⁵, purché iscritti nella sezione provinciale del Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.

3. La sostituzione va comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione entro 30 giorni.

Art. 9 - Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo.

Il Comune e la Camera di Commercio in base alle rispettive tempistiche, verificano la permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento in capo al titolare dell'autorizzazione.

2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti dell'idoneità morale è tenuto a fornirne comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A.

Art. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.¹⁶

2. In caso di morte del titolare, fatta salva la volontà testamentaria, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare da intendersi ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, previo assenso degli altri eredi aventi pari titolo, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri soggetti designati dagli eredi di cui sopra, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in

¹⁵ L'art. 230 bis disciplina l'impresa familiare:

come familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado; per impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2°.

La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice dice, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione dell'intensità del vincolo occorre considerare le linee e i gradi: la linea retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (nonno e nipote, padre e figlio); la linea collaterale quella che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (art. 75 cod. civ.) (fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite.

Così tra padre e figlio v'è parentela di primo grado; tra fratelli v'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno , padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.

Di regola, la legge riconosce effetti alla parentela soltanto fino al sesto grado (art. 77).

L'affinità è il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78). Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.

Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l'affine è legato; così suocera e nuora sono affini di primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc. (Ad-fines inter se non sunt ad-fines: gli affini di un coniuge non sono affini dell'altro coniuge; la moglie di mio cognato non è mio affine). Di regola, la morte di uno dei coniugi, anche se non vi sia prole, non estingue l'affinità.

Tra i coniugi non v'è rapporto di parentela né di affinità: la relazione tra esse esistente si chiama coniugio

¹⁶ Art. 9, comma 1, L. 21/92

possesso degli altri requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.¹⁷

3. Ove subentri nell'autorizzazione, con le procedure di cui al comma 2 del presente articolo, un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.¹⁸

5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

6. In caso di cessazione dell'attività e di mancato subentro l'autorizzazione di ncc va riconsegnata al Comune.

Art. 11 - Inizio, Sospensione e Cessazione del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.

3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.

4. L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo; inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura. Fino all'entrata in vigore del foglio di servizio in formato elettronico va tenuto a bordo il libretto dei fogli di servizio originali compilati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 20

5 L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune alla cessazione del servizio, per qualunque causa, nonché durante il periodo di sospensione della stessa.

Art. 12 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli artt. 85 e 86 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni commesse nello svolgimento del servizio

¹⁷ Art. 9, comma 2, L. 21/92

¹⁸ Art.9, comma 3, L.21/92

sono soggette alle seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria, sospensione dal servizio, revoca dell'autorizzazione e decadenza dell'autorizzazione.

2. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento avviene con le modalità previste dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni e seguendo il procedimento descritto dall'art. 15 bis.

3. Le violazioni del Regolamento sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, unitamente alle sanzioni della sospensione e della revoca ove ne ricorrano i presupposti.

Le seguenti violazioni sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 500,00 :

- 1) in caso di violazione delle norme che regolano il trasporto dei disabili ai sensi dell'art. 20, comma 10 del Regolamento;
- 2) violazione dell'art. 11, comma 4, per mancata detenzione a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;
- 3) violazione dell'art. 17, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
- 4) autoveicolo che non si trova nel dovuto stato di manutenzione e decoro ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Regolamento;
- 5) mancato rispetto dei divieti e degli obblighi di cui all'art. 23;
- 6) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 17 comma 2;
- 7) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del cartello con le indicazioni necessarie per presentare il reclamo così come previsto dall'art. 25;
- 8) violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 10;
- 9) ingiustificata sospensione del servizio;
- 10) non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell' art. 17, comma 5, del presente Regolamento;
- 11) accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 2000 n.1;
- 12) mancata comunicazione all'Ufficio Comunale che ha rilasciato l'autorizzazione di tutte le variazioni rilevanti per il servizio, quali a titolo esemplificativo, la variazione della sede e delle rimesse, anche di quelle situate nel territorio di altri Comuni, entro 30 giorni dalla variazione;
- 13) mancata comunicazione al Comune delle sostituzioni alla guida di cui all'art. 8 ;
- 14) agli utenti che contravvengono ai divieti previsti dall'art. 24;
- 15) mancata riconsegna dell'autorizzazione in caso di cessazione dell'attività e di mancato subentro.
- 16) mancata consegna dell'autorizzazione al Comune in caso di sospensione del servizio.

Art. 13 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo minimo di 1 mese e massimo 6 mesi, salvo che la legge preveda un termine più lungo, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che regolano il trasporto dei disabili così come individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 22 comma 1;
- b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria senza considerare le violazioni contestuali poste in essere con un'unica condotta;
- c) durante il periodo di sospensione dal Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura disposto dalla Camera di Commercio a seguito della comunicazione delle violazioni relative allo svolgimento del servizio accertate in via definitiva dagli organi della Polizia di Stato e della Polizia Municipale;
- d) perdita di disponibilità della rimessa all'interno del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione fino a quando non ne venga ripristinata la disponibilità;
- e) fermo amministrativo e sequestro amministrativo per lo stesso periodo di indisponibilità dell'autovettura;
- f) nel caso previsto dall'art. 12, comma 6, secondo periodo del D. lgs 1998 n.286 e s.m.i per la durata ivi prevista.

2. Quando il periodo di sospensione non è predeterminato dalla Legge, il Comune dispone la durata della sospensione dell'autorizzazione tenendo conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva ai sensi dell'art.15 bis comma 7 del Regolamento.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza. L'autorizzazione va consegnata al Comune durante il periodo di sospensione.

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del Regolamento;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 ;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previste dall'art. 10;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'art. 13;
- e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell' art. 17, comma 5, del presente Regolamento;
- g) per accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 2000 n.1 e s.m.i.;
- h) per mancata sostituzione alla guida in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- i) quando risultano accertate irregolarità delle posizioni assicurative e previdenziali dei dipendenti dei titolari delle autorizzazioni;

- j) dopo il secondo accertamento definitivo di servizio abusivo di piazza (taxi) ai sensi dell'art. 86 del Codice della strada;
- k) nel caso previsto dall'art. 12, comma 6 secondo periodo, del D. lgs 1998 n.286 e s.m.i;
- l) mancato ripristino della disponibilità della rimessa dopo il periodo massimo di 6 mesi di sospensione.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza e alla Città Metropolitana di Torino per la tenuta dell'Anagrafe provinciale.

Art. 15 - Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente, con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento tempestivamente :

- a) per inosservanza degli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7;
- b) per ingiustificata mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11, commi 1 e 3;
- c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 10.
- e) per cancellazione dal Ruolo dei conducenti Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura disposta dalla Camera di Commercio a seguito della comunicazione delle violazioni commesse durante lo svolgimento del servizio accertate in via definitiva dagli organi della Polizia di Stato e della Polizia Locale;
- f) per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4;

2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) per la tenuta dell'Anagrafe provinciale.

Art. 15 bis - Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento è disposta dal Comune che l'ha rilasciata; il Responsabile dell'Ufficio competente è incaricato di adottare le misure opportune per la puntuale istruttoria del procedimento.

2. Sulla base dell'esposto ricevuto o della Relazione di servizio della Polizia Locale, l'Ufficio provvede, entro i successivi 30 giorni, a dare notizia dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 07.08.1990, mediante comunicazione personale al noleggiatore interessato e, se diverso da tale soggetto (ad esempio in caso di sostituto alla guida o di collaboratore familiare) al titolare dell'autorizzazione, al fine di accertare l'accaduto, invitandolo contestualmente a produrre per iscritto tutte le osservazioni o deduzioni ritenute utili al riguardo.

3. L'interessato al procedimento è tenuto a fornire, in forma scritta, gli opportuni chiarimenti entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di comunicazione a mezzo PEC dell'avvio del procedimento disciplinare. Entro il suddetto termine può chiedere l'audizione personale.

4. Sulla base della documentazione acquisita, l'Ufficio competente definisce il procedimento disciplinare, previo esame dei fatti contestati e dell'eventuale audizione personale dell'interessato in sede di Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 28 del presente regolamento, ove costituita. Entro i successivi 105 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei chiarimenti di cui al comma 3, e comunque nel caso in cui tali chiarimenti non fossero forniti o fossero forniti tardivamente, entro 120 giorni dalla data della comunicazione a mezzo PEC d'avvio del procedimento, l'Ufficio competente conferma o revoca le sanzioni amministrative pecuniarie ed eventualmente applica la sospensione, la revoca, o la decadenza riconducibili al caso.

5. Qualora si ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, l'Ufficio dispone l'archiviazione del caso dandone comunicazione scritta via PEC all'interessato.

6. Nel caso in cui sia in corso un procedimento penale per reati commessi nell'esercizio della professione dal titolare dell'autorizzazione o dai suoi legittimi sostituti, il responsabile del procedimento si deve astenere da qualunque decisione in merito fino alla conclusione del procedimento penale. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto fino alla comunicazione dell'esito del procedimento penale.

7. La sanzione amministrativa della sospensione viene irrogata insieme alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 12 del Regolamento, e viene graduata tenendo conto della gravità della violazione desunta dai seguenti elementi:

- a) grado di negligenza,
- b) rilevanza degli obblighi violati,
- c) intenzionalità del comportamento,
- d) grado di danno causato agli utenti o a terzi, ovvero del disservizio determinato;
- e) sussistenza di circostanze aggravanti.

Art. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1. I Comuni, sentita la Commissione consultiva Comunale di cui all'art. 27 ove costituita, stabiliscono con deliberazione della Giunta il numero degli autoveicoli da autorizzare per svolgere il servizio di noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, elaborata dalla Provincia (ora Città Metropolitana di Torino).

La Delibera di Giunta viene successivamente inviata alla Commissione Consultiva provinciale per i servizi pubblici non di linea istituita presso la Città Metropolitana di Torino per il rilascio del parere di conformità. (Art. 3, comma 6 e 12 L.R. n.24/1995).

2 I regolamenti approvati dal Consiglio comunale che disciplinano il servizio di noleggio con conducente nel territorio comunale sono inviati alla Commissione Consultiva provinciale per i servizi pubblici non di linea istituita presso la Città Metropolitana di Torino per il rilascio del parere di conformità al Regolamento-tipo.

3. La Città metropolitana di Torino, sentita la competente Commissione provinciale ove costituita, verifica ogni anno la disponibilità delle autorizzazioni nei vari Comuni rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 24/95.

Art. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:

- a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" con lo stemma del Comune, come da allegato A;
- b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune, come da allegato B;¹⁹
- c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente un cartello indicante il numero dell'autorizzazione, e le indicazioni previste dall'art.25 del presente Regolamento.

1 bis Le nuove targhette saranno obbligatorie per tutte le nuove immatricolazioni a far data dall'approvazione del presente Regolamento. Le vecchie immatricolazioni potranno modificare le targhette su base volontaria. Chi su base volontaria modifica le targhette dovrà recarsi presso gli uffici preposti alla verifica, per presa d'atto della sostituzione delle targhette

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.²⁰

3. Prima dell'immissione in servizio gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Locale o degli uffici comunali preposti che accertano la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda di autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico che sono riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

4. Ogni qualvolta la Polizia Locale o gli uffici comunali preposti (nei Comuni ove non è presente la Polizia locale), ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali è stata rilasciata la carta di circolazione, devono informarne l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Città Metropolitana di Torino per l'aggiornamento dell'Anagrafe delle autorizzazioni.

5. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine stabilito caso per caso, si provvederà alla revoca della autorizzazione a norma dell'art. 14.

Art. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Locale o dagli uffici comunali preposti.

2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

3. La suddetta autorizzazione con l'annotazione dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino.

¹⁹ Art. 12, comma 5, L. 21/92

²⁰ D.M. 20.04.1993

Art. 19 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

2 Le tariffe devono essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti. I Comuni possono prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.27 ove costituita.

Art. 20 - Svolgimento del Servizio – Foglio di servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici .

E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.

2. La sede operativa del vettore, che può anche coincidere con la rimessa e la sede legale, e almeno una rimessa, devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il vettore può disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della Città Metropolitana di Torino, dandone comunicazione al Comune dove è stata aperta l'ulteriore rimessa ed al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione entro 30 giorni dall'apertura dell'ulteriore rimessa.

Per autorimessa si intende un'area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. (definizione tratta dalla normativa antincendi).

Le rimesse adibite a ricovero situate nel territorio comunale devono avere le seguenti caratteristiche:

- **Superficie non inferiore a 40 mq.**

3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.²¹ E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei Comuni ove viene svolto il servizio taxi.

In detti Comuni, i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I Comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi.²²

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

Il prelevamento e l'arrivo a destinazione possono avvenire anche al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Torino.

L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire presso la rimessa situata nella Provincia di rilascio dell'autorizzazione

Nelle more dell'entrata in vigore del foglio di servizio in formato elettronico redatto secondo le specifiche stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, lo svolgimento del servizio deve essere registrato nel foglio di servizio in formato cartaceo predisposto secondo l'allegato al presente Regolamento.

²¹ Art. 3 legge 21/92

²² Art. 11, comma 5, L. 21/92

5. Il Foglio di servizio in formato cartaceo riporta:

- a) la targa del veicolo;
- b) generalità del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio;
- f) il codice del libretto che contiene i fogli di servizio;

Il foglio di servizio in formato cartaceo viene compilato su un'unica pagina di un libretto di n.50 pagine numerate progressivamente da compilare in doppia coppia ricalcante.

Nella copertina iniziale del libretto viene indicato un codice che va riportato su tutte le pagine.

Nella copertina iniziale vanno indicati i km iniziali e finali di utilizzo del blocchetto.

Ogni Comune stabilisce il numero massimo di blocchetti rilasciabili per autovettura.

Il libretto di n.50 fogli di servizio viene timbrato dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione in ogni foglio ricalcante secondo le modalità stabilite da ogni Comune.

Il libretto timbrato di n.50 fogli di servizio viene rilasciato per una sola autovettura e ad esso viene associato il numero di targa dell'autovettura medesima.

In caso di sostituzione dell'autovettura si procederà al rilascio di un nuovo libretto timbrato di n.50 fogli di servizio associato alla targa della nuova autovettura.

Il nuovo libretto nella copertina iniziale dovrà indicare un codice che viene riportato in ogni foglio di servizio oltre ai km iniziali e finali di utilizzo del blocchetto.

Nel caso di impresa titolare di più autorizzazioni verranno rilasciati tanti libretti di fogli di servizio quante sono le autovetture autorizzate.

Il libretto con i fogli di servizio originali compilati correttamente va tenuto a bordo dell'autovettura per un periodo di almeno 15 giorni, mentre le copie conformi del foglio di servizio riscalcate vanno tenute nella rimessa.

Il titolare di autorizzazione che dispone di più rimesse, dovrà indicare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la rimessa dove tiene le copie conformi dei fogli di servizio.

E' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. (art. 11, comma 4ter, Legge 1992 n.21)

6. I Comuni possono regolamentare l'accesso nel loro territorio o all'interno di aree a traffico limitato del loro territorio da parte di titolari di autorizzazione di ncc rilasciate da altri Comuni richiedendo la preventiva comunicazione di una autocertificazione attestante la regolarità dell'autorizzazione ncc, i dati riportati nel foglio di servizio, ed eventualmente il pagamento di un importo per l'accesso.

7. Ai veicoli adibiti a servizio di ncc è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e /o prescrizioni imposte dagli organi competenti. (art. 11, comma 3 Legge 1992 n.21)

8. Negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, i Comuni in cui sia esercito il servizio taxi, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione nei suddetti ambiti ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto persone, possono consentire la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con conducente.

La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa .

Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.²³

Art. 21 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea ²⁵

1. Previa autorizzazione dell'Ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.

2. Nel rispetto della vigente normativa di settore, l'autorizzazione è concessa dal Comune previa stipulazione di una regolare convenzione tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell'Ente che ha rilasciato la concessione per la linea.

Art. 22 - Trasporto di soggetti diversamente abili

I. Fermo restando il rispetto della metodologia di calcolo dell'offerta di cui all'art.3 comma 2 del Regolamento, il Comune ha regolamentato nel seguente modo le esigenze di mobilità delle persone diversamente abili residenti nel territorio:

- a) Le autorizzazioni al servizio di NCC rilasciate non hanno l'obbligo di svolgere il servizio con autovetture specifiche attrezzate ed omologate per il trasporto di persone diversamente abili.**
- b) Le esigenze di persone diversamente abili verranno soddisfatte, al bisogno, ponendo in essere forme di collaborazione con Enti ed Associazioni in grado di svolgere il servizio per le persone diversamente abili residenti nel territorio.**

2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge n. 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti diversamente abili;²⁶ la causa della diversa abilità non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.

²³ Art. 11, commi 6 e 7, L. 21/92

²⁴ Art. 14, comma 3, legge 21/92 e quesito al Ministero dei Trasporti del 08.04.97

²⁵^{31 bis} Art. 5-bis Legge 1992 n.21

Il presente articolo si propone di dare attuazione al principio formulato dall'art.4, comma 2, della Legge. n. 21/92 tendente a realizzare una integrazione funzionale tra il trasporto di linea ed i servizi taxi. A livello regionale tale principio è stato sancito dalla L. R. n. 1/2000 e dalla L. R. n. 24/95 che vedono nei servizi integrativi una possibile strategia per contribuire al risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale.

²⁶ Art 14, comma 1, L. 21/92

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili è effettuato gratuitamente.

Art. 23 - Divieti per i conducenti e Obblighi dei titolari di autorizzazione

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- (a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- (b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- (c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- (d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- (e) fumare e consumare cibo a bordo dell'autovettura;
- (f) far uso di abbigliamento contrario al decoro.

2. Al titolare di autorizzazione è fatto obbligo di:

- a) comunicare all'Ufficio Comunale che ha rilasciato l'autorizzazione tutte le variazioni rilevanti per il servizio, quali la variazione della sede e delle rimesse, anche di quelle situate nel territorio di altri Comuni, entro 30 giorni dalla variazione;
- b) apporre all'interno dell'autovettura un cartello con le indicazioni necessarie per presentare il reclamo di cui all'art. 25;
- c) mantenere l'autovettura in buono stato di conservazione e di decoro in conformità dell'art.17, comma 5, e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- d) dotare l'autovettura dei contrassegni indicati dall'art. 17, comma 1;
- e) comunicare tempestivamente al Comune la sostituzione alla guida nei casi di malattia, invalidità o sospensione della patente intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 24 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- c) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
- d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- e) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada;
- g) fumare a bordo dell'autovettura.

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura che indica la sanzione da € 25,00 ad € 500,00 in caso di contestazione da parte dell'Organo di vigilanza.

2. Salva la responsabilità civile ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti per gli utenti darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 25 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale.
2. All'interno delle autovetture deve essere visibile l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione nonché il numero dell'autorizzazione stessa, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

Art. 26 – Parere di conformità sulle deliberazioni comunali

1. Le deliberazioni con cui i Comuni modificano i propri regolamenti di ncc o il numero di autorizzazioni da rilasciare in seguito a significative variazioni dei fattori di calcolo relativi al loro territorio, sempre nel rispetto della Metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, vengono sottoposte al preventivo parere di conformità della Commissione Consultiva provinciale sui servizi pubblici non di linea istituita presso la Città Metropolitana di Torino in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 6 e 11 della Legge Regione Piemonte 1995 n.24.

Art. 27 - Commissione Consultiva Comunale ²⁷

1. Per la valutazione delle problematiche riguardanti l'organizzazione e l'esercizio del servizio, l'applicazione del regolamento e l'assegnazione delle autorizzazioni, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 21/92, così composta:

- a) dal Dirigente, qualora esista, o dal responsabile del servizio o dal Segretario Comunale, che la presiede;
- b) dal Comandante o altro membro della Polizia Locale;
- c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.²⁸
- d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;²⁹
- e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- f) da un rappresentante designato dalla Consulta Regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla Legge Regione Piemonte 2009 n 24.

2. Ogni ente od organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento.³⁰

²⁷ Art. 4, comma 4, L. 21/92 e art. 5, comma 6, L.R. 24/95; la composizione della Commissione Consultiva comunale è stata definita in analogia a quella provinciale determinata dall'art. 5, comma 3, della L.R. 24/95 e L. R. 27/97.

²⁸ L.R. 27/97

²⁹ L.R. 27/97

³⁰ L.R. 27/97

3. La Commissione dura in carica quattro anni³¹

La Commissione è validamente costituita anche in caso di mancata designazione del rappresentante da parte di alcuni dei soggetti indicati nelle lettere da c) ad f) del comma 1.

La mancata costituzione della Commissione Consultiva per mancata designazione del rappresentante da parte di tutti i soggetti indicati nelle lettere da c) ad f) del comma 1, va resa pubblica con apposito avviso da inserire nell'Albo Pretorio.

4. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. I pareri di competenza della Commissione debbono esser espressi nel termine di quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere anche senza il parere.³²

6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate dall'art. 2, alla legislazione statale e regionale di settore, alla normativa comunitaria, alla Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento.

Riferimenti legislativi richiamati nel Regolamento.

Legge 75/1958: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.

Legge n. 118 del 30.03.1971: (Conversione in legge del D. L. 30.01.71 n. 5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.

D.P.R. n. 384 del 27.04.1978 - Regolamento di attuazione dell'art. 27 della Legge n. 118 del 30.03.71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

³¹ Art. 5, comma 5bis, della L. 24/95

³² Art. 16 L. 241/90 come modificato dall'art. 17, comma 24, della Legge 127/97

L.egge n. 689 del 24.11.1981 - Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione e s.m.i.

Legge n. 443 del 08.08.85 - Albo imprese artigiane.

Legge Regionale 4 gennaio 2000 n.1 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.

Legge n. 241 del 07.08.90 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Legge n. 21 del 15.01.1992: "Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e successive modifiche ed integrazioni.

D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992: Nuovo codice della strada e s.m.i.

D.P.R. n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

D.M. n. 572 del 15.12.1992: Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993).

Decreto Ministero Trasporti del 20.04.93: Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.

Legge Regione Piemonte 23 febbraio 1995, n.24 Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada.

Legge Regione Piemonte 26 Ottobre 2009 n.24 "Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti".

D. Lgs 6 settembre 2011, n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136.

D. Lgs. 25 Luglio 1998, n.286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e s.m.i.

Allegato A

NUOVO CONTRASSEGNO

NUOVO CONTRASSEGNO

REGIONE PIEMONTE - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI.....

FOGLIO DI SERVIZIO N. __/50

ESTRATTO DAL LIBRETTO CODICE N. __

da tenere a bordo dell'autovettura per almeno 15 giorni per essere esibito agli organi di controllo con copia conforme depositata in rimessa

rilasciato all'impresa (*TIMBRO CON I DATI RICHIESTI*)

titolare dell'Autorizzazione N. del

associato all'autovettura MODELLO.....TARGA.....

NOME E COGNOME DEL CONDUCENTE.....

DATA INIZIO SERVIZIO.....ORA INIZIO SERVIZIO.....

CONTACHILOMETRI ALLA PARTENZA.....

LUOGO DI PARTENZA (IN CASO DI PIU' RIMESSE PRECISARE LA RIMESSA)

DESTINAZIONE.....

DATA FINE SERVIZIO.....ORA FINE SERVIZIO.....

CONTACHILOMETRI ALL'ARRIVO.....

NOTE.....

FIRMA DEL CONDUCENTE.....

DATI DELL'UTILIZZATORE O COMMITTENTE

COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE

INDIRIZZO/ SEDE.....

RECAPITO TELEFONICO O INDIRIZZO MAIL.....

REGISTRAZIONE DEL COMUNE

**MODELLO PER LE SEGNALAZIONI AL COMUNE CHE HA RILASCIATO
L'AUTORIZZAZIONE**

Al Comune di _____
P.E.C. _____

**Oggetto: Informativa di accertamento di violazioni nello svolgimento del
servizio pubblico di noleggio con conducente**

La sottoscritta Autorità di vigilanza _____
con sede in _____ recapito _____

INFORMA

che in data _____ luogo _____ è stato effettuato un
controllo sull'autovettura Modello _____ targa _____ autorizzata
allo svolgimento del Noleggio con conducente con provvedimento N. _____ del
_____ e che durante il controllo sono state accertate le seguenti violazioni:

- ☐ VIOLAZIONE DELL'ART. 85 DEL CODICE DELLA STRADA
- ☐ VIOLAZIONE DELL'ART. 86 DEL CODICE DELLA STRADA
- ☐ VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 11 DELLA LEGGE 1992 N.21 (Violazione degli
obblighi di compilazione e tenuta del foglio di servizio e delle prescrizioni relative alla partenza
dalla rimessa e al rientro nella stessa)
- ☐ ALTRE VIOLAZIONI RISCONTRATE

ALLEGA:

- ☐ Copia del verbale di accertamento
- ☐ Copia della Comunicazione alla Camera di Commercio

Luogo e Data

Firma dell'Organo di vigilanza

MODELLO PER LE SEGNALAZIONI ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Alla Camera di Commercio di Torino
via San Francesco da Paola 24, 10123 Torino

P.E.C. artigianato@to.legalmail.camcom.it

Oggetto: Informativa di accertamento di violazioni degli artt. 3 e 11 della Legge 1992 n.21 ai fini della sospensione/cancellazione dal Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

La sottoscritta Autorità di vigilanza _____
con sede in _____ recapito _____

INFORMA

che in data _____ luogo _____ è stato effettuato un
controllo sull'autovettura Modello _____ targa _____ autorizzata
allo svolgimento del Noleggio con conducente con provvedimento N. _____ del
_____ e che durante il controllo sono state accertate le seguenti violazioni:

☐ VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 11 DELLA LEGGE 1992 N.21 (Violazione degli obblighi di compilazione e tenuta del foglio di servizio e delle prescrizioni relative alla partenza dalla rimessa e al rientro nella stessa)

ALLEGA COPIA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO

Luogo e Data

Firma dell'Organo di vigilanza